

REGOLAMENTO PER LO SCAMBIO DI PROFESSORI E RICERCATORI CON ATENEI E CENTRI DI RICERCA ITALIANI E STRANIERI

Testo coordinato con lo Statuto e con il Regolamento Generale di Ateneo ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento Generale emanato con D.P. n. 15 dell'8 gennaio 2024

Art.1 - Finalità e Definizioni

L'Università di Enna 'Kore' (di seguito UKE), riconoscendo l'importanza della presenza di studiosi stranieri nell'Ateneo, nel quadro delle attività istituzionali volte a promuovere il processo di internazionalizzazione, intende con il presente Regolamento assicurare uniformità di procedure e certezza delle posizioni da attribuire a tali figure, nonché garantirne la massima visibilità istituzionale. Il presente Regolamento disciplina la permanenza presso le strutture didattiche e scientifiche di esperti e studiosi di elevata qualificazione scientifica, afferenti a istituzioni universitarie, enti di ricerca o di alta formazione non italiani chiamati a svolgere la propria attività didattica e/o di ricerca presso la Università di Enna 'Kore' in qualità di 'visiting'.

Ai fini del presente Regolamento si definisce:

1. 'visiting professor' uno studioso o esperto di elevata qualificazione scientifica che svolge attività didattica formativa (lezioni, seminari, conferenze, ecc.) nell'ambito di un corso di studio attivi presso l'UKE;
2. 'visiting researcher' uno studioso o esperto di elevata qualificazione scientifica che svolge attività di ricerca in cooperazione in seno ad una delle strutture dell'Ateneo;
3. 'docente proponente' è il professore o il ricercatore UKE che invita un visiting professor o un visiting researcher per lo svolgimento di attività didattica o di ricerca;
4. 'struttura ospitante' la struttura (Dipartimento, Centro di Ricerca, Laboratorio, ecc.) dell'Ateneo presso cui il visiting svolge la propria attività.

Della presenza e dell'attività del visiting dovrà essere data adeguata evidenza e informazione nel sito web di Ateneo, così da favorire la più ampia cooperazione con il corpo accademico.

Art.2 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le condizioni, i criteri e le procedure da seguire per:

1. lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche da parte dei professori e dei ricercatori della Università degli Studi di Enna 'Kore' presso altra istituzione universitaria o di ricerca (di seguito anche "istituzione ospitante") per periodi di almeno due settimane e di massimo 12 mesi;
2. lo svolgimento presso l'UKE delle stesse attività di cui alla lettera precedente da parte di professori e ricercatori di altro ateneo o centro di ricerca (in seguito anche "istituzione cedente") per periodi di almeno due settimane e di massimo 12 mesi;
3. il conferimento dei titoli di 'visiting professor' e di 'visiting researcher'.

Art.3 - Finalità delle attività presso atenei diversi

Lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche presso atenei diversi da quello di titolarità è finalizzato a realizzare e rendere concrete una o più linee di collaborazione tra i due atenei coinvolti, nonché a promuovere lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze di carattere tecnico- scientifico nel comune e reciproco interesse, anche ai fini di una razionalizzazione e di

una valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nelle due istituzioni universitarie.

Art.4 - Condizioni per lo svolgimento di attività in due atenei

Perché un professore o un ricercatore possa essere utilizzato in attività didattiche e scientifiche presso un ateneo o un centro di ricerca diverso da quello di titolarità, occorre acquisire preliminarmente la dichiarazione formale di disponibilità da parte dello stesso docente, rivolta contestualmente ai rappresentanti legali di ambedue le istituzioni interessate. Il conferimento del titolo è portato a conoscenza del visiting mediante l'invio di una lettera di incarico del Rettore in cui è specificata l'attività che lo stesso è chiamato a svolgere ed il periodo di permanenza.

Art.5 - Criteri

Lo svolgimento di attività presso altre istituzioni universitarie e di ricerca da parte dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Enna 'Kore', nonché lo svolgimento presso l'UKE delle stesse attività da parte di professori e ricercatori di altre analoghe istituzioni, può essere proposto:

1. dallo stesso docente interessato, indipendentemente dalla sede di titolarità italiana o straniera;
2. da un Consiglio di Dipartimento dell'UKE;
3. dal Senato Accademico dell'UKE;
4. dal Consiglio di Amministrazione dell'UKE;
5. dalla istituzione italiana o straniera, secondo le procedure statutarie e regolamentari proprie.

Relativamente al processo decisionale interno all'Università degli Studi di Enna 'Kore', sulla proposta di cui ai commi precedenti si pronuncia, ove non ne sia il promotore, il Senato Accademico.

Art.6 - Aspetti finanziari

Lo status di visiting professor/researcher non conferisce il diritto a retribuzione da parte delle strutture ospitanti, a meno che non sia espressamente previsto. L'Università degli Studi di Enna 'Kore' può prevedere un contributo a titolo di rimborso spese a sostegno della mobilità di visiting professor o di visiting researcher, che potrà essere assegnato sulla base di specifici Bandi approvati, di norma, dal Consiglio di Amministrazione o, alternativamente, a valere su fondi derivanti da progetti di ricerca nel caso della partecipazione del visiting a progetti nazionali o internazionali in collaborazione con docenti di UKE, oppure nell'ambito di progetti che finanziano la mobilità dei docenti.

Nel caso in cui sia espressamente prevista una retribuzione, sulla proposta si esprime in via definitiva il Consiglio di Amministrazione, il quale, in caso favorevole, può impegnare contestualmente le somme necessarie a far fronte alla co-gestione economica del visiting impegnato su due istituzioni, ovvero alla gestione complessiva della retribuzione lorda del visiting impegnato temporaneamente soltanto nella istituzione ospitante.

Per la determinazione degli oneri economici spettanti alle due istituzioni coinvolte si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano la quantificazione figurativa delle attività

di ricerca, di studio e insegnamento, nonché i compiti didattici e di servizio agli studenti, dei professori e dei ricercatori. Il Consiglio di Amministrazione assume l'impegno in ragione delle effettive quote di utilizzazione nella Università degli Studi di Enna 'Kore'.

È fatta salva ai fini fiscali l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove richiesta dall'interessato.

Art.7 - Elementi della Convenzione tra gli atenei

Una Convenzione disciplina i rapporti tra le istituzioni coinvolte in ordine allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca del visiting presso l'altra istituzione. A tal fine, la Convenzione deve prevedere:

1. i dati identificativi e il ruolo del docente interessato;
2. il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di appartenenza del docente in uscita o in entrata, ove esistente;
3. la struttura dipartimentale di afferenza nell'istituzione cedente e in quella ospitante;
4. le quote di distribuzione delle attività didattiche e/o scientifiche presso le due istituzioni;
5. qualora previsto, le modalità e la cadenza del trasferimento all'istituzione cedente del corrispettivo dovuto dalla istituzione ospitante;
6. le modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta;
7. l'attestazione che il professore o ricercatore non è necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti per l'attivazione dei corsi di studio;
8. la durata della Convenzione e la durata del periodo di svolgimento delle attività del docente o ricercatore nelle due istituzioni;
9. i casi di risoluzione;
10. le modalità di componimento degli eventuali conflitti interpretativi.

Il presente Regolamento costituisce in ogni caso allegato e parte integrante della Convenzione, al pari di eventuali documenti regolamentari dell'altra istituzione coinvolta.

Art.8 - Diritti e doveri e valutazione

Il visiting mantiene le prerogative proprie del ruolo indipendentemente dall'istituzione presso la quale svolge le proprie attività didattiche e scientifiche. I visiting sono tenuti a svolgere le attività secondo il programma concordato con la struttura ospitante e devono attenersi alle disposizioni in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, del Codice Etico e del Codice di Comportamento dei due atenei.

A conclusione della permanenza il visiting è tenuto a presentare una relazione conclusiva che illustri in modo esaustivo l'attività svolta e l'arricchimento dalla stessa offerto alla didattica, ovvero il contributo dato allo sviluppo della ricerca scientifica. Durante il periodo di permanenza, al visiting saranno garantiti:

1. adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività a lui richieste;
2. l'accesso alle risorse informatiche di UKE;
3. l'accesso alle Biblioteche e alle facilities disponibili.

L'Ufficio Relazioni Internazionali (KIRO) assicurerà l'assistenza logistica e il supporto informativo ai fini delle procedure di ingresso e permesso di soggiorno.

Art.9 - Copertura assicurativa del docente e obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Le istituzioni interessate provvedono alle coperture assicurative di legge per il visiting che è chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività.

Il visiting è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di svolgimento delle attività nel rispetto della normativa vigente, nonché delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di ciascun ateneo.

Il visiting ospite dell'UKE è tenuto, altresì, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, ad entrare in diretto contatto con il Servizio di prevenzione e protezione dell'UKE al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca, specie nel caso di utilizzazione di attrezzature ed impianti di laboratorio.

Per tutto il periodo di permanenza presso l'UKE, il visiting dovrà dotarsi di una polizza sanitaria in corso di validità in Italia.

Art.10 - Status di Visiting Professor

Lo status di visiting professor è conferito a studiosi di elevata qualificazione scientifica, appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane, invitati a svolgere presso la Università, anche nell'ambito di accordi internazionali da questa stipulati, attività formative nell'ambito di un corso di studio. Il periodo di permanenza dovrà svolgersi coerentemente con il calendario accademico della sede ospitante.

Il visiting professor può far parte delle commissioni di esame di profitto e delle commissioni di esame finale per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'UKE.

Il titolo di visiting professor è conferito dal Rettore dell'UKE con proprio provvedimento. Il titolo non dà luogo ad alcun diritto all'accesso ai ruoli dell'Università degli Studi di Enna 'Kore'.

Art.11 - Status di Visiting Researcher

Le strutture accademiche dell'UKE possono avvalersi di visiting researcher individuati tra esperti e studiosi appartenenti a istituzioni straniere di tipo universitario, di ricerca, di alta formazione o di produzione e che siano in possesso di curriculum scientifico di elevato livello, che svolgano attività di ricerca partecipando a progetti di ricerca finanziati su base nazionale ed internazionale, oppure svolgano attività didattica nei dottorati di ricerca e eventualmente negli altri corsi di studio.

Il titolo di visiting researcher è conferito dal Rettore dell'UKE con proprio provvedimento. Il titolo non dà luogo ad alcun diritto all'accesso ai ruoli dell'Università degli Studi di Enna 'Kore'.

Art.12 - Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni previste per legge. Gli atenei possono adottare ulteriori specifici accordi tra le parti, nel rispetto del quadro normativo generale e dei diritti costituzionalmente garantiti ai professori ed ai ricercatori universitari.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data del Decreto di emanazione ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.